

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 149/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1724]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/196 della Commissione, del 13 febbraio 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall'*Aspergillus niger* CBS 109.713 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori (esclusi gli uccelli ovaiole) e uccelli ornamentali e che abroga i regolamenti (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 1096/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 (titolare dell'autorizzazione BASF SE) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/197 della Commissione, del 13 febbraio 2020, relativo all'autorizzazione del rosso allura AC come additivo per mangimi destinati a gatti e cani ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/196 abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1380/2007 ⁽³⁾ e (CE) n. 1096/2009 ⁽⁴⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 della Commissione ⁽⁵⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. dopo il punto 316 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/238 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

"317. **32020 R 0196:** Regolamento di esecuzione (UE) 2020/196 della Commissione, del 13 febbraio 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall'*Aspergillus niger* CBS 109.713 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori (esclusi gli uccelli ovaiole) e uccelli ornamentali e che abroga i regolamenti (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 1096/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (GU L 42 del 14.2.2020, pag. 1)

318. **32020 R 0197:** Regolamento di esecuzione (UE) 2020/197 della Commissione, del 13 febbraio 2020, relativo all'autorizzazione del rosso allura AC come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (GU L 42 del 14.2.2020, pag. 4)";

⁽¹⁾ GU L 42 del 14.2.2020, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 42 del 14.2.2020, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 309 del 27.11.2007, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 301 del 17.11.2009, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 252 del 19.9.2012, pag. 23.

